

aiga

Associazione Italiana

Giovani Avvocati

SEZIONE DI PADOVA

NEWS

Marzo 2019 – Padova

LA FUNZIONE SOCIALE DELL'AVVOCATURA NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

Un tema di recente ritornato all'attenzione dell'opinione pubblica, oltre che del mondo dei giuristi, è quello della funzione e del ruolo dell'Avvocato nella società moderna: ruolo indispensabile ed al tempo stesso insostituibile in un mondo che, almeno in astratto, attribuisce sempre più valore alla tutela dei diritti del cittadino.

La nuova legge professionale (art. 2, co. 2, L. n. 247/2012) riconosce all'Avvocato la funzione "di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti", con un chiaro richiamo all'inalienabile diritto alla difesa assicurato dall'art. 24 Cost.

Certamente, il corretto esercizio della professione legale giova non solo all'interesse degli assistiti, ma anche dell'intera collettività, contribuendo a promuovere il rispetto dei principi costituzionali ed aspirando a rendere effettivo il principio di certezza del diritto, da una parte collaborando con la magistratura all'evoluzione giurisprudenziale e dall'altra aiutando il cittadino a districarsi nell'infinito coacervo di norme che regolano una società in rapida evoluzione.

Lo stesso Consiglio Nazionale Forense ha recentemente inteso riportare l'attenzione sulla necessità di restituire all'Avvocatura quell'importanza e quella dignità che si è persa nel corso del tempo, complice la negativa pubblicità mediatica riservata alla nostra professione; il processo di rafforzamento del ruolo dell'Avvocato, a mente del CNF, passerebbe attraverso una modifica dell'art. 111 della Carta Costituzionale, così da prevedere espressamente la libertà e l'autonomia del professionista e la necessità della difesa tecnica.

Si tratta di una iniziativa importante, che non può, tuttavia, prescindere da una presa di coscienza da parte degli stessi membri della categoria professionale della funzione sociale dell'Avvocatura: solo con l'apporto personale di

ciascuno di noi vi è la speranza di riabilitare la figura dell'Avvocato e l'intero sistema giustizia.

Giova ricordare, a questo proposito, le parole di un Padre della Costituzione Italiana, Piero Calamandrei, che in tempi non sospetti rammentava: "solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici: giudici ed avvocati sono ugualmente organi della giustizia, sono servitori ugualmente fedeli dello Stato, che affida loro due momenti inseparabili della stessa funzione."

In questo contesto, l'impegno dei giovani Avvocati non può che essere quello di adoperarsi per una sempre maggiore tutela dei diritti, contro i pregiudizi e le discriminazioni e contro quella spettacolarizzazione della giustizia che sottrae dignità a tutti coloro che vi sono coinvolti.

Barbara Burla e Alessia Casotto



Sopra, da sinistra, i candidati AIGA alle elezioni del COA di Padova 2019: Andrea Magentini, Alessia Casotto, Jacopo Al Jundi, Barbara Burla e Edoardo Furlan.

IL RITARDO NELLE LIQUIDAZIONI DEL GRATUITO PATROCINIO AL VAGLIO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Tra le questioni di stretta attualità che hanno interessato di recente l'Avvocatura padovana ha assunto preminente rilievo il tema del ritardo nella liquidazione dei compensi spettanti agli Avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato, di competenza della Corte d'Appello di Venezia.

Le numerose segnalazioni pervenute dai Colleghi testimoniano un ritardo nei versamenti che supera il biennio, con evidente svilimento della funzione svolta a tutela dei ceti meno abbienti ma soprattutto con una disparità di trattamento inaccettabile in termini di diversificata tempestività dei pagamenti rispetto ad Avvocati di altri Fori, del Veneto e non. Per rimanere nella nostra Regione, soltanto i Tribunali di Venezia e di Verona godono di dirigenti amministrativi delegati alle spese di giustizia, ed in tali contesti l'adempimento viene garantito nel termine di 30 – 60 giorni dall'emissione della fattura.

Vista la criticità, il tema è stata oggetto di un'interrogazione promossa avanti la Commissione Giustizia del Senato, dedicata proprio al ritardo inerente il Foro di Padova, le cui conclusioni hanno consentito di appurare almeno due circostanze che hanno suscitato una certa dose di imbarazzo, per non dire di sconcerto, tra l'Avvocatura locale. In Commissione, infatti, è stato evidenziato che il funzionario delegato avrebbe ricevuto l'accreditamento di tutte le somme richieste per far fronte alle complessive esposizioni debitorie maturate fino all'anno 2017, ragion per cui appare incomprensibile ed ingiustificato il ritardo accumulato nell'ultimo biennio.

In secondo luogo, il Ministero ha certificato l'inerzia della Corte d'Appello di Venezia, la quale non risulta aver mai presentato la domanda per l'assegnazione di ulteriori funzionari delegati al servizio, nonostante l'eccessivo numero di liquidazioni attribuite ad un unico funzionario. L'Ordine di Padova, peraltro, vanta un numero di iscritti nettamente superiore rispetto a quello degli Ordini di Venezia e di Verona, ragion per cui la mancata richiesta di rinforzo dell'Ufficio da parte della Corte territoriale ha comportato un ulteriore aggravamento del servizio (o, che dir si voglia, del disservizio), accompagnato da un biasimevole disinteresse.

Pertanto l'Ordine degli Avvocati di Padova ha formulato una dettagliata richiesta di chiarimenti ai vertici della Corte d'Appello di Venezia, che ha risposto garantendo il versamento delle passività in arretrato nell'arco dei prossimi quattro mesi.

L'auspicio è quello di restituire dignità ed effettività ad una delle più alte ed importanti funzioni svolte dall'Avvocatura, ovvero la difesa e la tutela dei meno abbienti a fronte, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti in Costituzione ed a livello convenzionale.

Jacopo Al Jundi

IL CONTRIBUTO UNIFICATO IN MATERIA DI APPALTI, TRA GIUDIZI DI "SERIE A" E DI "SERIE B"

Può apparire singolare, ma nel giudizio amministrativo, i costi del contributo unificato possono essere (e sono spesso) maggiori dei compensi dell'avvocato e/o delle spese di lite liquidate, almeno per le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Nel c.d. "rito appalti", laddove si discuta della legittimità di una procedura in cui la base d'asta superi il milione di euro, infatti, il ricorrente è tenuto a versare un tributo di ben 6.000 euro.

Il valore dell'appalto è un criterio penalizzante, dato che esso costituisce il valore complessivo dell'opera o del servizio e non l'utile che l'impresa potrà ottenere; anche perché esso costituisce solo una base d'asta, che potrà essere ridotta dalle offerte dei concorrenti.

Vige, poi, la regola per cui ogni atto che si impugna sia sottoposto a contribuzione. Così un concorrente che debba impugnare la sua eventuale esclusione (o l'ammissione di altri concorrenti), il provvedimento di aggiudicazione e, magari, pure la conferma dell'aggiudicazione al controinteressato, dovrà versare fino a 18.000 euro (6.000 euro per ciascuno dei tre atti impugnati) all'Erario. A questo potranno poi sommarsi pure i 9.000 euro per l'appello al Consiglio di Stato.

Siffatta sproporzionata stortura è stata oggetto di una questione pregiudiziale di compatibilità con le norme europee; questione che la C.G.U.E., nel 2015, ha ritenuto infondata, asserendo che le direttive comunitarie sull'accesso alla giustizia e sulle procedure di gara non ostano a un sistema in cui i tributi giudiziari rimangono sotto il 2% del valore complessivo dell'appalto (non prendendo a riferimento, dunque, il criterio dell'utile atteso).

Rimane irrisolto un paradosso, di diritto interno. Confrontando i contributi dovuti, per cause di egual valore - e aventi ad oggetto lo stesso contratto, da "aggiudicare" e da "eseguire" – al T.A.R. si spende oltre il triplo che al Tribunale: 6.000 euro contro 1.681 euro.

Intravedere una violazione del principio di proporzionalità, di capacità contributiva e di accesso alla giustizia non sarebbe illusorio, a fronte di una funzione giurisdizionale “apprezzata” in modo così diverso.

C'è, però, un'ulteriore difficoltà. Ogni contestazione sulla legittimità del c.u. (e, prima ancora, del d.P.R. n. 115 del 2002) dovrebbe essere sollevata in un apposito giudizio, avanti, questa volta, al Giudice tributario, al quale impugnare l'avviso di accertamento o la cartella esattoriale.

Ma ciò non comporta solo il versamento di un nuovo contributo, ma pure il rischio di dover sopportare le sanzioni previste in caso di mancato pagamento del contributo (e che vanno fino al 200% degli importi non versati – dunque, fino a 36.000 euro!).

In questo turbinio di giurisdizioni, di numeri e di contributi, viene da pensare che un siffatto sistema sia volto a scoraggiare il contenzioso e a promuovere l'inaccettabile idea che esistano “servizi giustizia” più pregiati di altri.

Edoardo Furlan

SEMPRE INCERTI I LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE

Come noto, vige nel nostro ordinamento giuridico il principio per cui la liquidazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza (art. 91 c.p.c.). È tuttavia prevista una deroga dall'art. 92, c. 2° c.p.c., che, nella sua originaria formulazione (Se vi è soccombenza reciproca o concorrono giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti), attribuiva al Giudice un'ampia discrezionalità nel disporre la compensazione delle spese di lite: in pratica, l'unico limite a tale potere era rappresentato dal divieto di addossare per intero le spese alla parte totalmente vittoriosa.

La legge n. 69/2009 ha introdotto una prima modifica a tale norma, sostituendo la formula “o concorrono altri giusti motivi” con la formula “o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni”, fermo l'obbligo di motivare la relativa decisione.

Di seguito, il D.L. n. 132/2014 ha sostituito l'art. 92, c. 2° con il seguente: Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero.

In tal modo, il Legislatore era arrivato a ridurre sensibilmente - e a chiarire meglio - il potere discrezionale del Giudice di compensare le spese legali in caso di soccombenza totale.

Tuttavia, con sentenza n. 77/2018 la Corte Costituzionale ha nuovamente ampliato il perimetro della compensazione delle spese, dichiarando illegittimo l'art. 92, c. 2°, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per l'intero, “anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

Recentemente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4360/2019, dopo aver richiamato la suddetta sentenza della Consulta, ha così statuito: “In applicazione di tale principio, deve rilevarsi che le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata rispondono certamente alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, giustificano la compensazione delle spese processuali”.

In buona sostanza, la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 92 nella sua nuova formulazione, nel giudicare corretta la compensazione delle spese disposta dal Giudice di merito, ha fornito una motivazione solo “apparente”, atteso che non ha minimamente specificato quali fossero i punti della sentenza impugnata che hanno portato a tale determinazione, né i motivi di infondatezza delle doglianze svolte dal ricorrente.

Ritengo che con tale pronuncia sia stato fatto un deciso passo indietro, posto che la stessa sembrerebbe legittimare nuovamente in capo al Giudice un ampio potere discrezionale nella compensazione delle spese di lite, affrancando il medesimo da uno specifico obbligo motivazionale e ritenendo sufficiente la semplice affermazione della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. Così come accadeva per i giusti motivi.

Andrea Magentini

AIGA NEWS, notiziario edito dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Padova.

AIGA Padova c/o Ordine degli Avvocati di Padova, via Tommaseo 55, 35131 Padova

Stampato non periodico non soggetto all'obbligo di registrazione ex art. 5 L. n. 47/1948. Stampato nel mese di marzo 2019 in Padova, presso Berchet Ingegneria di Stampa S.a.s. di Saccuman Claudio & C., via Scrovegni 27, 35131 Padova (PD).

PER
LEONARDO ARNAU PRESIDENTE
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova



LEONARDO
ARNAU

4



EDOARDO
FERRARO

5



BARBARA
MELINATO

6



ALBERTO
PANAZZOLO

7



ANTONIO
ZAGO

8



BARBARA
BURLA

9



JACOPO
AL JUNDI

10



ALESSIA
CASOTTO

11



EDOARDO
FURLAN

12



ANDREA
MAGENTINI

13



STEFANO
FRATUCELLO

14

*Nel segno della continuità
per disegnare il futuro*

Elezioni per il rinnovo del
**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PADOVA**
Quadriennio 2019-2022

25.03.2019 ore 12.00-17.00 - Tribunale di Padova
26.03.2019 ore 09.00-14.00 - Villa Rina, Cittadella
27.03.2019 ore 09.00-14.00 - Municipio di Monselice
28.03.2019 ore 09.00-14.00 - Tribunale di Padova
29.03.2019 ore 09.00-14.00 - Tribunale di Padova